

Risorse in bilancio per le «posizioni organizzative»

Arturo Bianco

Le risorse necessarie al pagamento delle posizioni organizzative dovranno essere finanziate in tutti gli enti locali dal bilancio dell'ente e non più dal fondo per la contrattazione decentrata, da cui dovranno essere sottratte risorse in misura corrispondente. È questa l'indicazione di maggiore rilievo contenuta nella direttiva del comitato di settore all'Aran per il rinnovo del contratto nazionale del comparto Regioni e autonomie locali. Si devono inoltre segnalare le richieste che le posizioni organizzative possano essere destinatarie della delega di funzioni dirigenziali, di accorpate a queste figure le alte professionalità e di rivederne le indennità di posizione e di risultato.

La prima indicazione è relativa al finanziamento delle indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa: in tutti gli enti, dovranno essere finanziate dal bilancio dell'ente e non più dal fondo per la contrattazione decentrata. In pratica, si vogliono estendere a tutte le amministrazioni le regole dettate finora per gli enti senza dirigenti. Gli oneri dovranno essere contenuti nel tetto delle risorse già destinate a queste finalità, quindi con la corrispondente decurtazione dei fondi, e nel tetto del salario accessorio del 2016. In tal modo si riprende una richiesta già avanzata nello scorso decennio da parte dell'Anci e tradotta come norma programmatica nell'articolo 14 del contratto del 9 maggio 2006, ma mai applicata sia per il blocco della contrattazione nazionale sia perché le organizzazioni sindacali erano contrarie al taglio dal fondo di queste risorse.

Alla base della direttiva del comitato di settore la volontà di dare applicazione alla previsione dettata nel decreto legislativo 150/2009 e ribadita dal Dlgs 75/2017: sulle scelte organizzative non si può dare luogo alla contrattazione. Un vincolo cui si contrappone oggi il principio per cui la ripartizione del fondo per la contrattazione decentrata sia oggetto della contrattazione collettiva. In altri termini, si vogliono ampliare i margini lasciati all'autonomia delle amministrazioni nella disciplina delle posizioni organizzative, attenuando l'influenza dei soggetti sindacali.

Si richiede inoltre al prossimo

contratto di chiarire che i titolari di posizione organizzativa possano essere destinatari della delega di funzioni dirigenziali, con riferimento specifico alla gestione delle risorse umane e finanziarie, e con l'assunzione di una responsabilità diretta per lo svolgimento di queste attività. In pratica, una richiesta di precisazione che serva a togliere ogni dubbio sull'applicabilità della delega di funzioni prevista dal Dlgs 165/2001.

La direttiva chiede ancora di accorpate agli incarichi di posizione organizzativa le alte professionalità, istituito creato dal contratto del 22 gennaio 2004 per remunerare, nel tetto delle risorse destinate a questo istituto dallo stesso contratto (fino allo 0,2% del monte salari 2001), il conferimento di incarichi di stu-

IN BUSTA PAGA

Indennità da stabilire in modo autonomo dalle amministrazioni ampliando il limite massimo oggi fissato a 12.911 euro

dio, progettazione e ricerca a dipendenti in possesso di elevati titoli di studio, e a quelli iscritti in albi professionali.

Sono molto significative le richieste sul trattamento economico di questo personale, che ha da sempre il tetto di 12.911,42 euro, mentre per le alte professionalità la soglia massima è fissata in 16 mila euro annui. Si chiede inoltre la conferma che le indennità di posizione vadano fissate sulla base della graduazione operata in modo autonomo dalle singole amministrazioni. Con riferimento all'indennità di risultato si chiede di passare, come già previsto per i dirigenti, all'assegnazione a questo fine di una quota delle risorse destinate complessivamente al salario accessorio delle posizioni organizzative, in luogo dell'attuale fissazione di una quota tra il 10% ed il 25% della indennità di risultato in godimento.

Le indennità dei titolari di posizioni organizzative nelle unioni dei Comuni dovranno essere non inferiori a quelle dei Comuni aderenti, e nella loro graduazione si dovrà tenere conto del numero di enti coinvolti.